

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa

20149 MILANO

Via Monte Rosa, 21

Tel. 02.438291

Fax 02.48005833

E-mail: progettispeciali@anci-calzature.com

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.

C.F./P.I.: 07199040150

Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano

R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393

E-mail: ce@cimacpv.it - Internet: <http://www.cimacpv.it>

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**L' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana
del 11 ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
N°. 0161/10647/05**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Stivale ai polpaccio - art. "271LE55 S3"

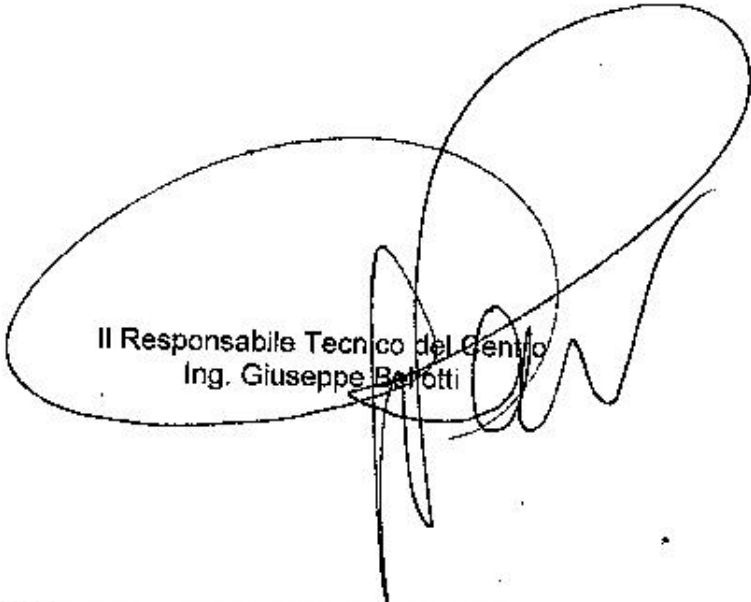
Fabbricante (vedi note):

CALZATURIFICIO PEZZOL SRL

**VIA TRANI, 107
70051 BARLETTA BA
ITALIA**

Vigevano, 21 novembre 2005

**Il Responsabile Tecnico del Centro
Ing. Giuseppe Barrotti**





1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Calzatura di sicurezza per uso professionale secondo la norma EN ISO 20345:2004

Modello: C – stivale al polpaccio

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 37 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: STAMPO PU E

Lavorazione: Iniettata

Lo stivale non è dotata di plantare estraibile





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e le direttive 91/338/CEE del 18 giugno 1991, 2002/61/CE del 19 luglio 2002 e 94/27/CE del 30 giugno 1994 (ove applicabili).

- EN ISO 20344:2004 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2004 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- ENV 13287:2000 – EN 13287:2004 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale – Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 20054456	del 21 novembre 2005
C.I.M.A.C.	RP 20054457	del 21 novembre 2005
C.I.M.A.C.	RP 20051542	del 18 aprile 2005

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di stivale al polpaccio articolo "271LE55 S3" soddisfa:

i requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2004;

ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 14 della norma EN ISO 20345:2004:
(Categoria S3 – CI)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- isolamento dal freddo della calzatura;
- suola con rilievi.

Lo stivale soddisfa quanto richiesto dalla norma ENV 13287:2000 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola.

I componenti in cuoio e/o in tessuto dello stivale soddisfano quanto prescritto dalla direttiva 2002/61/CE relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione Individuale:

Le seguenti informazioni sono indicate all'interno dello stivale:

- la sigla "CE"
- il codice dell'articolo: 271LE55
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2004 (vedi note)
- i simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3 - CI (vedi note)
- il marchio di fabbrica del fabbricante: "PEZZOL".

Sulla suola sono indicate:

- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.